



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

### QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE

AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

#### Verbale N° 35 del 12/03/2016

Ordine del Giorno:	
Da inviare a:	1) Comunicazioni del Presidente;
<input type="checkbox"/> Commissario Straordinario	2) Approvazione verbale della seduta precedente;
<input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio	3) Studio e Consultazione della normativa vigente per la definizione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”;
<input type="checkbox"/> Segretario Generale	4) Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”;
	5) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10,00	11,30		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo		SI				
Componente	Campisi Giuseppe		SI				
Componente	Coppola Gaspare	SI		10,00	11,30		
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,00	11,30		
Componente	Piccichè Davide	SI		10,05	11,30		
Componente	Sciacca Francesco	SI		10,00	11,30		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 12 del mese di Marzo, alle ore 10,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **“Comunicazioni del Presidente”**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

**Alle ore 10,05 entra il Consigliere Piccichè Davide.**

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **”Approvazione verbale della seduta precedente”**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **“Studio e Consultazione della normativa vigente per la definizione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”**.

Il Presidente della Commissione Antonio Pipitone introduce l'ordine del giorno facendo riferimento alla situazione in cui versa Alcamo Marina e zone limitrofe in cui è assente la pubblica fognatura.

Prende la parola il Consigliere Comunale Antonio Fundarò che illustra la normativa vigente con particolare riferimento alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e al Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06).

A termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Legge n. 319, occorre provvedere:

- alla predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;
- alla indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, tra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
- alla determinazione di norme tecniche generali;

1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;

3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc., con salvezza di eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti;

- che, con Decreto Interministeriale 10 agosto 1976, n. 697, è stata all'uopo costituita apposita commissione di studio, che si è avvalsa della collaborazione di qualificati esperti nelle specifiche materie dei Ministeri dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, della facoltà di agraria di Portici (Napoli), delle facoltà di ingegneria di Bologna, Milano, Napoli e Roma, della Cassa per il Mezzogiorno, della Federazione acquedotti municipalizzati, di istituti di ricerca, di uffici di igiene, di aziende acquedottistiche comunali della Confindustria, dell'Alleanza nazionale contadini, dell'Associazione italiana allevatori, dell'Associazione nazionale bonifiche, della Coldiretti, della Confagricoltura, dei consorzi di bonifica, nonché di varie altre importanti aziende di Stato;

- che detta commissione ha provveduto all'elaborazione dei criteri e delle norme tecniche generali sopraindicati.

Ritenuto che occorre regolare le materie di cui alle lettere b), d), e) dell'art. 2 della Legge 10 maggio 1976, n. 319.

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, che ha espresso il proprio parere al riguardo con voto n. 897 del 17 dicembre 1976.

Delibera:

I criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, sono quelli contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 facenti parte integrante della presente delibera.

Vengono elencate le norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc.

#### **GENERALITA'.**

Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali.

I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire in particolare mediante:

- chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).

#### **VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF.**

Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrato, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'adeguata raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche tradizionali.

Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4 / 6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40/50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250/300 litri complessivi.

Per il compartimento del fango si hanno 100/120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180/200 litri pro capite, con una estrazione all'anno. Per scuole, uffici e officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all'aria e usato come concime, od interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro idoneo smaltimento.

#### **DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE.**

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta perviene in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna.

La condotta disperdente , in genere costituita da elementi tubolati di cotto, grès, calcestruzzo o cemento, di 10/12 cm di diametro e lunghezza di 30/50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1/2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocchè il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea.

La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.

Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante;

sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante;

sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante;

argilla con un po' di sabbia: 10 m per abitante;

argilla compatta: non adatta.

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri.

**PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO**  
(per terreni impermeabili).

Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 11 / 15 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da elementi tubolari di cotto, grès, calcestruzzo o cemento del diametro di

circa 10/12 cm, aventi lunghezza di circa 30/50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricopre la trincea con idoneo sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento.

Tubi di aerazioni di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due / quattro metri l'uno dall'altro.

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due/quattro metri per utente. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”**”.

Il Presidente invita i Consiglieri Comunali a redigere gli articoli di cui all'ordine del giorno.

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - Oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, insediamenti od installazioni presenti sul territorio comunale.

### **Art. 2 - Normativa di riferimento**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06);

### **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 2.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le aree e le località non servite da pubblica fognatura sono quelle ubicate a distanze superiori rispetto a quelle indicate nell'art. 48 – Titolo 5 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ED. 2009, ovvero:

- fino a 5 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 50 metri;
- fino a 10 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 100 metri;
- fino a 15 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 150 metri;
- fino a 20 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 200 metri;
- fino a 25 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 250 metri;
- fino a 30 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 300 metri;
- oltre 30 abitanti equivalenti (AE) : la distanza precedente (300 metri) sarà aumentata in ragione di 10 metri per ogni ulteriore abitante equivalente.

Ai fini del presente Regolamento, si considerano aree e località non servite da pubblica fognatura, anche quelle in cui l'allacciamento alla rete fognaria presenti particolari difficoltà tecniche o costi eccessivi non giustificabili; tale valutazione sarà effettuata dalla competente Struttura comunale.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- Acque grigie (washwaters) : quelle in uscita dai lavelli delle cucine, dalle lavastoviglie, dalle lavatrici, dai lavandini, dalle docce, dalle vasche da bagno e dai bidet.
- Acque nere: quelle in uscita dai wc.

### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati;
- scarichi di acque reflue domestiche, raccolti in un'unica rete fognaria privata non di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato, provenienti da più insediamenti o edifici, con carico massimo fino a 2.000 abitanti equivalenti (AE);
- scarichi di acque reflue, assimilabili alle acque reflue domestiche, provenienti dalle attività di cui al comma 7 art. 101 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Ar. 5 - Corpi ricettori finali ammessi**

Ai fini del presente Regolamento si considerano corpi ricettori finali:

- il suolo, per scarichi fino a 100 AE;
- i corpi idrici superficiali, ivi compresi corpi idrici non significativi (es. fossi campestri, scoline)

## **CAPO II - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, nell'ambito di atti autorizzativi in materia edilizia o meno, è disciplinato con le modalità di seguito indicate. Nel corso di tutto l'iter procedurale, il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, controlli, verifiche, al fine di accertare il rispetto di quanto autorizzato; stessa attività, verrà svolta nell'ambito dei periodici controlli a campione per verificare il permanere, negli scarichi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura.

#### **Art. 6 – Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

Al fine di consentire al Servizio comunale competente un'efficace attività di verifica e di controllo sia a livello progettuale che in fase realizzativa, anche tramite l'effettuazione di sopralluoghi in sito, sui sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate, con scarico in aree non servite da pubblica fognatura, i soggetti interessati dovranno acquisire, prioritariamente, il Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui sono titolari. Il Nulla Osta preventivo, dovrà essere successivamente allegato alla pratica edilizia (DIA, Permesso di Costruire) che non avrà corso in assenza di tale atto. Al fine di consentire un'efficace attività di controllo, il titolare del Nulla Osta preventivo dovrà comunicare, al competente Servizio comunale, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento e dispersione reflui.

La richiesta del Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli.

Il Nulla Osta preventivo viene rilasciato ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.

Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (es. il caso di un'unica unità immobiliare con più proprietari oppure nel caso di più unità immobiliari con diversi proprietari i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico) l'istanza per il Nulla Osta preventivo, deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme (occorrerà allegare, per ogni proprietario contitolare dello scarico, una copia del modulo aggiuntivo appositamente predisposto, debitamente compilato). Nel caso in questione, tutti i proprietari, sono in egual misura responsabili dello scarico.

La domanda, completa degli allegati, deve essere presentata al Servizio comunale competente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di Nulla Osta preventivo e si conclude con un provvedimento espresso di concessione o di diniego, entro 30 giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione presentata non sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di 30 giorni.

Tale termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento del competente Servizio comunale, potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini suddetti, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego del Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Qualora il provvedimento non intervenga entro il termine dei 30 giorni previsto dal presente Regolamento, il Nulla Osta preventivo si intende temporaneamente concesso per i successivi 30 giorni, salvo revoca.

Per le domande inviate tramite servizio postale, la data di decorrenza dei termini è quella di acquisizione dell'istanza al protocollo; in tali casi sarà cura del Servizio comunale competente comunicare all'istante l'avvio del procedimento.

Per le domande consegnate a mano, la data di decorrenza dei termini è comprovata dalla ricevuta rilasciata dal Servizio comunale competente all'accoglimento. In base al principio di economicità degli atti, la comunicazione di avvio del procedimento è contestuale alla consegna della ricevuta di avvenuta presentazione (deposito) della domanda.

Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciato il Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico a tutti gli aventi diritto. Unitamente alla stesso, verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui il Nulla Osta preventivo fa riferimento.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, il Comune si avvale della consulenza tecnica dell'ARPA a cui viene inviata copia della domanda; anche in questo caso il procedimento viene sospeso ed i termini per la conclusione dello stesso, riprendono a decorrere dal momento di acquisizione del parere dell'ARPA.

Nei casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento ne da avviso al richiedente invitandolo a presentare un'ulteriore copia della domanda; contestualmente vengono comunicati all'utente anche gli ulteriori oneri da pagare per la consulenza tecnica dell'ARPA.

### **Art. 7 - Contenuto della domanda per il Nulla Osta preventivo**

La domanda per ottenere il Nulla Osta preventivo, deve contenere:

- i dati anagrafici degli intestatari;
- l'identificazione dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate che verrà installato;
- il corpo ricettore dello scarico.

Alla stessa devono essere allegati:

- relazione tecnica con planimetrie, sezioni e particolari costruttivi redatti e firmati dal tecnico incaricato abilitato alla professione;
- relazione idrogeologica firmata da un geologo abilitato alla professione, nel caso in cui lo scarico recapiti nel suolo od in corpi idrici superficiali;
- dati riassuntivi della relazione idrogeologica riportati sul modulo appositamente predisposto dal Servizio comunale competente;
- visura catastale aggiornata con planimetria catastale della zona, in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento o dell'attività e la localizzazione finale dello scarico;
- relazione tecnica integrativa per attività i cui scarichi sono assimilati a reflui domestici.

Nelle linee guida allegate al presente Regolamento, sono riportate, in dettaglio, le indicazioni specifiche sulle modalità di predisposizione degli allegati alla domanda.

### **Art. 8 – Istruttoria domanda per il Nulla Osta preventivo**

Il competente Servizio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire al Servizio comunale competente. Saranno anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte del richiedente.

Per insediamenti con potenzialità inferiore a 100 AE, potrà essere richiesto dal responsabile del procedimento, uno specifico parere dell'ARPA qualora, in fase di istruttoria, emergesse la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia, per valutare nel merito l'efficacia di particolari soluzioni tecniche proposte dal richiedente. In tal caso gli oneri saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

A completamento dell'istruttoria, potranno essere individuate delle prescrizioni specifiche da inserire nell'atto alle quali l'istante si deve attenere.

### **Art. 9 – Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)**

Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestico, qualora l'attività svolta rientri tra quelle per cui è attivo il SUAP, la relativa domanda di Nulla Osta preventivo al rilascio

dell'autorizzazione allo scarico, deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.

In questo caso la domanda deve essere presentata al SUAP e non si applicano le norme del presente Regolamento per quanto concerne i tempi per il rilascio dell'eventuale parere di ARPA e del Nulla Osta stesso, ma le norme relative ai procedimenti SUAP.

Stesso procedimento viene ad applicarsi nel caso sia costituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui al D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente Pipitone, alle ore 11,30, considerata la necessità di ulteriore approfondimento, scioglie la seduta e la rinvia a successiva già convocata con analogo ordine del giorno.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO